



**Citta' di Termoli**  
**Provincia di Campobasso**

**ORDINANZA**  
**COPIA**  
**N. 51 del 09-03-2020**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19. DISPOSIZIONI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
  - in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia COVID-19;
  - con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
  - con DPCM in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
  - il Presidente della Regione Molise, considerata la facile diffusione del virus e rilevando condizioni di necessità e urgenza, ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020 e n. 2 del 26/02/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19;
  - con DPCM in data 08/03/2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID – 19;
  - allo stato attuale sono stati accertati più casi di positività di COVID-19 nel territorio di questo Comune nel quale, pertanto, è acclarato lo stato di *cluster* che, peraltro, ha interessato personale sanitario dell'Ospedale "S. Timoteo" di Termoli;
  - in virtù di tale situazione è stata disposta dalla Autorità sanitaria regionale la sospensione di tutti i ricoveri ospedalieri, nonché la prossima evacuazione dell'intero plesso ospedaliero cittadino;
  - le procedure di evacuazione e conseguente sanificazione del medesimo nosocomio comportano allo stato attuale la perdurante chiusura dell'Ospedale;
  - l'eventuale aumento della diffusione epidemiologica, con conseguenziale esigenza di ricoveri ospedalieri, andrebbe a congestionare la già critica ricettività dei nosocomi vicini (Lanciano, Vasto, Foggia, S. Giovanni Rotondo, ecc.);
  - tale situazione connessa all'assenza sul territorio di un presidio ospedaliero nonché di un punto di pronto soccorso, impone l'adozione di misure precauzionali maggiormente restrittive al fine della garanzia della salute pubblica dei cittadini, ancorchè la città di Termoli non sia ricompreso nel territorio italiano indicato all'art. 1 del DPCM 08/03/2020;
  - ad oggi non è dato sapere quando il nosocomio di Termoli sarà nuovamente operativo;
- CONSIDERATO, peraltro, che:**
- il Sindaco mantiene costanti contatti con il Prefetto di Campobasso, il Presidente della Regione Molise e con i vertici sanitari ai fini di essere costantemente informato dell'evoluzione dell'emergenza in atto e poter adottare tutte le eventuali precauzioni possibili a tutela della salute e incolumità dei cittadini;

-è necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, preservare la sicurezza della popolazione, a scopo meramente cautelativo e precauzionale;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 49 dell'8/3/2020 e ad integrazione della stessa;

RITENUTO dover stabilire ulteriori misure cautelari idonee a contrastare la diffusione del virus COVID – 19 tra la popolazione di Termoli;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm. ii.

#### ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 sul territorio del Comune di Termoli, sino a tutto il 15 marzo 2020, fermo restando quanto previsto dal D.P.C.M. 08/03/2020, l'applicazione delle seguenti ulteriori misure:

-A rettifica della precedente Ordinanza n. 49 dell'8/3/2020, la chiusura dei bar, compresi quelli che effettuano servizi di ristorazione, dalle ore 20,00 alle ore 6,00;

-A rettifica della precedente Ordinanza n. 49 dell'8/3/2020, le attività sportive delle palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo sono sospese;

-Nei Centri Commerciali e negli esercizi della grande e media distribuzione di vendita non è consentito effettuare orario continuato. Gli stessi dovranno osservare il seguente orario giornaliero:

antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00 – pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

A tutti gli operatori dei predetti Centri Commerciali ed esercizi è fatto obbligo di utilizzare mascherine protettive e guanti monouso;

-Nei locali pubblici di ogni tipo:

Ø è vietato il funzionamento degli apparecchi di slot – machine;

Ø è vietata l'erogazione di alimenti e bevande con apparecchi di distribuzione automatica;

-Nelle banche, Istituti di credito e Istituti finanziari è fatto obbligo di utilizzo di mascherine protettive e guanti monouso. Inoltre dovrà essere assicurato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all'allegato 1, lett. d), del DPCM 08/03/2020;

-Ai rappresentanti legali degli opifici e impianti industriali di ogni genere presenti sul territorio comunale e tutti i titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa, esercizi di vicinato e merci ingombranti, impianti sportivi coperti e palestre, attività artigianali, alimentari e non, luoghi ed edifici di culto è fatto obbligo di far utilizzare mascherine protettive e guanti monouso a tutti coloro che operano negli stessi;

Nell'allegato quadro sinottico sono riepilogate le misure ad oggi vigenti nel Comune di Termoli per il contrasto alla diffusione del coronavirus COVID – 19.

#### AVVERTE

-le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:

Ø ai sensi dell'art. 650 C.P.;

Ø con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Ø nei casi applicabili, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

#### DISPONE

-la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del comune di Termoli;

-la trasmissione del presente provvedimento:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;

alla Presidenza della Regione Molise;

al Direttore dell'ASREM;

ai Comandi delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale;

alla Polizia Municipale e agli uffici comunali competenti per gli adempimenti consequenziali

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**IL SINDACO**

F.TO FRANCESCO ROBERTI

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

*sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Termoli,

**IL SINDACO**  
FRANCESCO ROBERTI

---

**EMERGENZA COVID- 19 Disposizioni di contrasto alla diffusione del virus**  
**ORDINANZA NR. 49 del 08.03.2020 e successive integrazioni**

ATTIVITA'	CHIUSURA	OBBLIGHI	SANZIONI
<p>LOCALI NOTTURNI, DISCOTECHES            SALE DA BALLO, SALE GIOCHI,            SALE SCOMMESSE, SALE BINGO,            PUB, CIRCOLI PRIVATI            E LOCALI ASSIMILATI</p>	<p align="center">CHIUSURA FINO AL 3 APRILE</p>		<p align="center">Ai sensi dell'Art. 650 C.P.</p> <p align="center">Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'Art. 7/bis del Dlgs. N. 267/2000 a sm.i</p> <p align="center">Nei casi applicabili, sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>
<p>BAR, COMPRESI QUELLI CHE EFFETTUANO RISTORAZIONE</p>	<p align="center">CHIUSURA dalle ore 20:00 alle ore 06:00</p>	<p align="center">OBBIGO UTILIZZO DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO</p> <p align="center">RISPETTO DISTANZA DI 1 METRO TRA OGNI AVVENTORE</p>	<p align="center">Ai sensi dell'Art. 650 C.P.</p> <p align="center">Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'Art. 7/bis del Dlgs. N. 267/2000 a sm.i</p> <p align="center">Nei casi applicabili, sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>
<p>ATTIVITA' DI RISTORAZIONE  (Ristoranti, pizzerie, Agriturismi street food, self-service e similari)</p>	<p align="center">APERTURA FINO ALLE ORE 23:00</p>	<p align="center">OBBIGO UTILIZZO DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO</p> <p align="center">RISPETTO DISTANZA DI 1 METRO TRA OGNI AVVENTORE</p>	<p align="center">Ai sensi dell'Art. 650 C.P.</p> <p align="center">Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'Art. 7/bis del Dlgs. N. 267/2000 a sm.i</p> <p align="center">Nei casi applicabili, sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>
<p>ESERCIZI PUBBLICI DI ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA, ESERCIZI DI VICINATO E MERCI INGOMBRANTI, ATTIVITA' ARTIGIANALI, ATTIVITA' ALIMETARI E NON, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E PALESTRE, EDIFICI DI CULTO</p>	<p>NEGLI ESERCIZI DELLA GRANDE E MEDIA DISTRIBUZIONE DI VENDITA NON E' CONSENTITO EFFETTUARE ORARIO CONTINUATO.  GLI STESSI DOVRANNO OSSERVARE IL SEGUENTE ORARIO GIORNALIERO: Antimeridiano dalle ore 08:00 alle 13:00 Pomeridiano dalle ore 16:00 alle ore 20:00</p>	<p>OBBIGO DI FARE URGENTI ED ACCURATATI INTERVENTI DI PULIZIA TRAORDINARIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, ESPONENDO NEI SUDETTI LOCALI IDONEA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO INTERVENTO DI QUANTO SU PRESCRITTO SECONDO IL RISPETTO DELLE NORME HCCP. INSTALLAZIONE DISPENCER DISINFETTANTI OBBIGO UTILIZZO DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO. RISPETTO DISTANZA DI 1 METRO TRA OGNI AVVENTORE.</p>	<p align="center">Ai sensi dell'Art. 650 C.P.</p> <p align="center">Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'Art. 7/bis del Dlgs. N. 267/2000 a sm.i</p> <p align="center">Nei casi applicabili, sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>
<p>OPIFICI , IMPIANTI INDUSTRIALI</p>		<p>OBBIGO DI FARE URGENTI ED ACCURATATI INTERVENTI DI PULIZIA TRAORDINARIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, ESPONENDO NEI SUDETTI LOCALI IDONEA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO INTERVENTO DI QUANTO SU PRESCRITTO SECONDO IL RISPETTO DELLE NORME HCCP. INSTALLAZIONE DISPENCER DISINFETTANTI OBBIGO UTILIZZO DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO. RISPETTO DISTANZA DI 1 METRO TRA OGNI AVVENTORE.</p>	<p align="center">Ai sensi dell'Art. 650 C.P.</p> <p align="center">Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'Art. 7/bis del Dlgs. N. 267/2000 a sm.i</p> <p align="center">Nei casi applicabili, sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>

**EMERGENZA COVID- 19 Disposizioni di contrasto alla diffusione del virus**  
**ORDINANZA NR. 49 del 08.03.2020 e successive integrazioni**

ATTIVITA'	CHIUSURA	OBBLIGHI	SANZIONI
MERCATI RIONALI		<p align="center">OBBLIGO UTILIZZO DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO</p> <p align="center">RISPETTO DISTANZA DI 1 METRO TRA OGNI AVVENTORE</p>	<p align="center">Ai sensi dell'Art. 650 C.P.</p> <p align="center">Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'Art. 7/bis del Dlgs. N. 267/2000 a sm.i</p> <p align="center">Nei casi applicabili, sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>
<p align="center">DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE</p> <p align="center">SLOT-MACHINE</p>		<p align="center">NEI LOCALI PUBBLICI DI OGNI TIPO E' <b>VIETATO</b></p> <p align="center">L'EROGAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA E IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI SLOT- MACHINE</p>	<p align="center">Ai sensi dell'Art. 650 C.P.</p> <p align="center">Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'Art. 7/bis del Dlgs. N. 267/2000 a sm.i</p> <p align="center">Nei casi applicabili, sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>
<p align="center">SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE E PRIVATE (Compresi ISTITUTI DI FORMAZIONE, ASILI NIDO, SEZIONE PRIMAVERA E SCUOLE DELL'INFANZIA E LUDOTECHÉ)</p>	<p align="center">CHIUSURA FINO AL 15 MARZO 2020</p>	<p align="center">OBBLIGO DI FARE URGENTI ED ACCURATI INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, ESPONENDO NEI SUDETTI LOCALI IDONEA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO INTERVENTO DI QUANTO SU PRESCRITTO SECONDO IL RISPETTO DELLE NORME HCCP.</p>	<p align="center">Ai sensi dell'Art. 650 C.P.</p> <p align="center">Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'Art. 7/bis del Dlgs. N. 267/2000 a sm.i</p> <p align="center">Nei casi applicabili, sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>
<p align="center">BANCHE - ISTITUTI DI CREDITO E FINANZIARIE</p>		<p align="center">OBBLIGO DI FARE URGENTI ED ACCURATI INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, ESPONENDO NEI SUDETTI LOCALI IDONEA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO INTERVENTO DI QUANTO SU PRESCRITTO. SECONDO IL RISPETTO DELLE NORME HCCP.</p> <p align="center">OBBLIGO UTILIZZO DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO</p> <p align="center">RISPETTO DISTANZA DI 1 METRO TRA OGNI AVVENTORE</p>	<p align="center">Ai sensi dell'Art. 650 C.P.</p> <p align="center">Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'Art. 7/bis del Dlgs. N. 267/2000 a sm.i</p> <p align="center">Nei casi applicabili, sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>
<p align="center">CALL CENTER</p>			
<p align="center">CENTRI SOCIALI, SOCIO EDUCATIVI SOCIO ASSISTENZIALI PER MINORI, DISABILI E ANZIANI</p>	<p align="center">CHIUSURA FINO AL 15 MARZO 2020</p>	<p align="center">OBBLIGO DI FARE URGENTI ED ACCURATI INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, ESPONENDO NEI SUDETTI LOCALI IDONEA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO INTERVENTO DI QUANTO SU PRESCRITTO SECONDO IL RISPETTO DELLE NORME HCCP.</p>	<p align="center">Ai sensi dell'Art. 650 C.P.</p> <p align="center">Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'Art. 7/bis del Dlgs. N. 267/2000 a sm.i</p> <p align="center">Nei casi applicabili, sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>
<p align="center">PALESTRE, PISCINE E CENTRI SPORTIVI DI OGNI TIPO</p>			